

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5215 R</b>	4 settembre 2002	ISTITUZIONI
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 5 marzo 2002 concernente la legge sull'avvocatura**

### **SCOPO DELLA LEGGE**

Il messaggio governativo bene illustra la necessità di una nuova legge cantonale sull'esercizio dell'avvocatura, a motivo dell'entrata in vigore della nuova Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA), che limita la precedente esclusiva competenza cantonale di regolare questa materia.

La LLCA tiene conto della libera circolazione internazionale derivanti dagli accordi bilaterali con l'UE (e con l'AELS, con conseguente modifica della LLCA del 22 marzo 2002), ma anzitutto della libera circolazione intercantonale, in precedenza pure limitata dalle diverse legislazioni cantonali.

In ambito intercantonale, la situazione ticinese era e resterà particolare a motivo della barriera linguistica, vista l'importanza della retorica scritta e orale, e quindi del buon possesso della lingua, che l'esercizio dell'avvocatura richiede, più che in altre professioni. Di rilevanza pratica sono quindi soprattutto le conseguenze per quanto concerne l'attività di avvocati italiani in Ticino, rispettivamente ticinesi in Italia, su basi di reciprocità.

In Commissione si è riaccesa la discussione sulla libera circolazione derivante dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE, rilevante anche per altri oggetti trattati o da trattare, come la Legge sulle commesse pubbliche o la Legge sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto.

Di principio la reciprocità non è sfavorevole a chi, da un piccolo mercato, può accedere ad uno duecento volte più vasto. Non va neppure trascurato che l'Italia è da qualche anno abituata a concedere reciprocità agli altri Stati dell'UE, per cui la parificazione, da questo punto di vista, dei professionisti svizzeri agli altri dell'UE, nei riguardi delle autorità e procedure italiane, segue automatismi collaudati e controllati su più vasta scala e con migliori garanzie di quanto possa dare il peso di un intervento politico svizzero o ticinese a tutela della reciprocità.

D'altra parte, si riscontra una crescente tendenza, almeno in determinati campi d'attività degli avvocati, come in altri campi della consulenza in genere, alla costituzione di studi professionali collettivi o di reti, anche sovranazionali, entro le quali la conoscenza della realtà locale e la presenza nella stessa mantengono la loro importanza, accanto alla sempre più inevitabile specializzazione per materia.

Non è comunque qui la sede per tornare su accordi votati dal popolo, con le diversità d'applicazione concreta sperimentate da ciascuna categoria professionale, già per le sue particolarità, a maggior ragione in queste fasi di transizione. Bisogna invece prendere atto di quelli che sono i margini rimasti al legislatore cantonale per regolare l'esercizio delle professioni in genere, e l'avvocatura qui in particolare.

Il messaggio, a pagina 5, precisa quali sono le competenze normative che la LLCA lascia al legislatore cantonale, soprattutto di carattere organizzativo: quali autorità e con quali procedure esercitano le competenze, in relazione all'ammissione all'avvocatura e alla vigilanza sulla medesima. Per il resto, la materia è regolata esaustivamente dalla LLCA, che per chiarezza alleghiamo al rapporto.

In sostanza, si prevede un Ordine, come corporazione di diritto pubblico, obbligatoria per gli avvocati domiciliati in Ticino (art. 19). Esso esercita alcune competenze, mentre altre sono riservate, come autorità superiore, al Tribunale di appello (art. 9, 17, 30, 32).

L'impianto appare un po' macchinoso, ma tutto sommato equilibrato, con deleghe alla corporazione professionale, ma l'ultima parola è riservata sempre alla Magistratura giudiziaria, che in materia di avvocatura non solo giudica ricorsi (come in altri campi), ma anche funge direttamente da autorità di vigilanza, vista la "prossimità" con la professione.

## **L'ESTENSIONE DEL MONOPOLIO**

Problema di sostanza, squisitamente politico, che è stato dibattuto in Commissione - sentiti il Consigliere di Stato direttore del Dipartimento e una rappresentanza dell'Ordine degli avvocati - è quello della definizione dell'avvocatura, che coincide con l'estensione del monopolio degli avvocati.

La LLCA si limita a definire l'avvocatura come "esercizio della rappresentanza in giudizio nell'ambito di un monopolio" (art. 2 cpv. 1 LLCA), lasciando però ai Cantoni di definire l'estensione di questo monopolio.

La libera circolazione delle persone, già in ambito intercantonale, non implica infatti l'uniformità del campo d'attività riservato all'avvocatura, così come ad altre professioni. Il mutuo riconoscimento e la non discriminazione (criteri fondamentali della libera circolazione) sono possibili anche con regolamentazioni non uniformi. Ogni Cantone (così come ogni Stato) può diversamente definire ciò che "può essere fatto soltanto da un avvocato": deve però riconoscere che "possa farlo" chi può esercitare l'avvocatura in un altro Cantone (o Stato), fatte salve condizioni non discriminatorie - quali la verifica dell'assenza di condanne penali, l'iscrizione a registri, la copertura assicurativa, l'istituzione di un recapito locale - ed esclusa in ogni caso, perché discriminatori, la nazionalità o il luogo di conseguimento del titolo di avvocato.

Sull'avvocatura va premessa ancora una particolarità. Le denominazioni professionali accademiche connesse con un esercizio indipendente (professioni "liberali") si confondono in genere con quelle del titolo di studio conseguito (medico, ingegnere, architetto, ...). La legislazione dei singoli paesi può poi prescrivere che per esercitare la professione, entro od oltre determinati limiti, occorrono o meno altre condizioni (esami di Stato, pratica professionale, specializzazione ecc.), ma l'ambiguità nominale resta: un medico o un ingegnere restano tali, per il titolo di studio conseguito, senza che ciò chiarisca immediatamente la

loro abilitazione a svolgere, in modo dipendente o indipendente, determinate prestazioni, a maggior ragione in un determinato paese, e senza che sia facilmente definibile quali siano queste prestazioni.

L'avvocatura non è invece tradizionalmente un titolo di studio, rilasciato da un'università, bensì un "brevetto" rilasciato da un pubblico potere. Avvocato è per definizione chi è abilitato ad esercitare la rappresentanza davanti alle autorità: cioè ad assistere palesemente o a sostituire una persona in quei processi o in quelle procedure per le quali la legge riserva agli avvocati soltanto tale rappresentanza (monopolio). Il conseguimento di un titolo di studio nelle scienze forensi (diritto, legge, giurisprudenza, secondo la denominazione usata dai diversi paesi o perfino dalle diverse università) ne è soltanto un presupposto.

Il monopolio degli avvocati in Svizzera, a differenza di altre professioni, è relativamente limitato. Non occorre essere avvocati per svolgere buona parte delle attività alle quali prepara lo studio nelle scienze forensi: consulenza legale, assistenza legale non palese - per esempio redazione di atti firmati dall'interessato medesimo - rappresentanza in trattative private, amministrazione di patrimoni, nomina a mansioni in ambito tutorio, concordatario, fallimentare ecc. Evidentemente, il fatto di potere esercitare anche determinate rappresentanze processuali dà un vantaggio concorrenziale al giurista che offre servizi in questi vasti ambiti.

Come detto sopra, la libera circolazione nell'UE, e quindi tra UE e Svizzera per effetto degli accordi bilaterali (ma anche tra Cantoni svizzeri, segnatamente per effetto della LLCA), non si basa sull'armonizzazione (nel senso di unificare l'estensione del monopolio riservato alla professione e le condizioni per esservi abilitati), ma sul principio del mutuo riconoscimento: chi ha l'abilitazione in un paese per esercitare una determinata professione ha diritto di esercitarla negli altri paesi, fatta salva l'eventuale verifica di presupposti non discriminatori, come detto sopra.

All'estero sono perfino usuali diversi livelli di autorizzazione all'avvocatura, secondo il livello dei tribunali davanti ai quali operano. Per esempio in Italia, per patrocinare in Cassazione, l'avvocato deve essere iscritto ad un apposito albo, al quale accede dopo avere esercitato l'avvocatura per almeno 12 anni; questa distinzione resta valida in Italia anche per gli avvocati di altri Paesi dell'UE o dell'AELS (e quindi svizzeri), ma sarebbe discriminatorio pretendere che i 12 anni d'anzianità siano praticati in Italia. Viceversa, in Svizzera ogni avvocato può patrocinare davanti al Tribunale federale, senza particolari requisiti d'anzianità, che non possono quindi essere chiesti ad avvocati stranieri, anche se prescritte nel loro paese. L'esempio mostra come la reciprocità non significa uniformità di regolamentazione, bensì rispetto del principio di non discriminazione.

In Ticino, tradizionalmente, il monopolio degli avvocati è limitato alla rappresentanza processuale civile e penale (cfr. art. 1 cpv. 1 del disegno di legge). L'Ordine degli avvocati, come pure il Tribunale di appello, chiedevano di estenderlo alla rappresentanza davanti a tutte le autorità giudiziarie (quindi anche amministrative). Il Consiglio di Stato si oppone (cfr. commento all'art. 1 nel messaggio).

La richiesta del Tribunale di appello è motivata dalla necessità di evitare ai tribunali di doversi confrontare con patrocinatori poco idonei (il che nuoce - prima ancora che agli interessi del patrocinato - alla funzionalità, speditezza e serenità di lavoro dei giudici). Tuttavia questa legittima esigenza può in parte già essere soddisfatta con le leggi vigenti. Per l'art. 9 della Legge di procedura per le cause amministrative (LPA), del 19 aprile 1966, "*istanze*

*o ricorsi che non adempiono ai requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati dal giudice all'interessato, con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili".* Si potrebbe forse anche ritenere applicabile, per analogia con il Codice di procedura civile (CPC), al quale la LPA del resto in larga misura rimanda, l'art. 39 cpv. 2 CPC: *"quando il giudice ritiene che una persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria di stralcio della causa, se la parte è attrice, e della nomina di un avvocato d'ufficio se è convenuta"*. Ciò che si applicherebbe evidentemente anche alla parte rappresentata da un patrocinatore non capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa. Va pur tenuto conto che nella procedura amministrativa, diversamente in buona parte da quella civile, fatti e diritto devono essere accertati d'ufficio dal giudice, e che il giudice amministrativo non è di regola mai prima istanza, ma riceve un contenzioso già esaminato da un'autorità amministrativa, la quale resta parte nel procedimento, e che pure ha il dovere di accertare d'ufficio fatti e diritto.

Ma, soprattutto, l'estensione del monopolio degli avvocati alle procedure amministrative davanti a tribunali non potrebbe essere introdotta senza un preciso elenco di eccezioni. Si pensi, per un solo esempio fra tanti, alle procedure davanti alla Camera tributaria del Tribunale di appello (quella che giudica in materia fiscale), per le quali, rispetto ad un avvocato non specializzato in questa materia, sono altrettanto e forse anche meglio idonei come patrocinatori, e già sono usi ad agire come tali, fiduciari o commercialisti. Orbene, l'allestimento di un tale elenco di eccezioni non può essere improvvisato senza approfondimenti e consultazioni. Se tornasse d'attualità, a ragion veduta dopo l'introduzione di questa legge - ciò che la Commissione non esclude - l'ipotesi del monopolio degli avvocati nella rappresentanza davanti ai giudici amministrativi, bisognerà cominciare proprio dall'esame delle eccezioni necessarie, visto l'ampio e differenziato spettro di tutto quanto ricade sotto la procedura amministrativa.

L'esistenza di un monopolio generalmente molto più esteso all'estero, dove spesso è perfino obbligatorio presentarsi con un avvocato davanti a qualsivoglia giurisdizione (civile, penale, amministrativa, disciplinare), non è una ragione per rivedere istituzioni che hanno fatto buona prova da noi. Come spiegato sopra, la libera circolazione per quanto concerne l'esercizio delle professioni impone la non discriminazione, non l'armonizzazione. Il fatto che il monopolio sia più o meno esteso concerne in primo luogo i diritti dei cittadini, non quelli gli avvocati. Il cittadino meno obbligato da noi, rispetto all'estero, a fare capo ad un avvocato (come obbligo di essere patrocinato, e come limite alla facoltà di scegliersi patrocinatori che avvocati non sono), non deve cessare di esserlo per il solo fatto che, con la libera circolazione, gli avvocati esteri e di altri Cantoni - che lo vogliono e che adempiono a determinati requisiti definiti dalla LLCAS - sono equiparati ai nostri.

L'Ordine ticinese degli avvocati aveva fondato la sua richiesta d'estensione del monopolio sulla necessità di meglio controllare, tramite la disciplina professionale, gli stranieri che, limitandosi alla consulenza legale e al patrocinio non di monopolio - evitando quindi di fungere da patrocinatore in cause civili o penali - potessero agire all'infuori delle competenze degli organi disciplinari. Ciò a tutela dei loro clienti. Scopo degno d'esame, stante una ristretta interpretazione dell'estensione della sorveglianza disciplinare, anche se in verità l'estensione del monopolio avrebbe permesso di includere sotto la vigilanza il patrocinio in cause amministrative, ma non la consulenza legale, la redazione di contratti e le altre numerose attività commercialmente usuali e possibili da parte di avvocati: spesso ancora più

potenzialmente dannose e pericolose per i clienti, rispetto al normale patrocinio, comunque sotto gli occhi di un giudice.

Nel corso dei lavori commissionali, d'intesa tra il relatore e il rappresentante dell'Ordine degli avvocati, si è poi constatato che la LLCA non regola soltanto l'esercizio delle attività di monopolio, ma l'esercizio in genere di attività professionale sotto la denominazione di "avvocato", o quella estera equivalente, in Svizzera. È quindi possibile interpretare la LLCA (e di conseguenza il campo di applicazione di questa legge) nel senso che le regole professionali e la vigilanza (art. 12-20 LLCA) si estendono a chi esercita professionalmente in Svizzera sotto il titolo di avvocato, anche all'infuori delle attività di monopolio. In fondo, a tutela del cliente (perché questo è lo scopo a fondamento di tutto quanto), non importa che egli sappia distinguere tra cause civili, penali o amministrative, ma importa che egli, se fa capo ai servizi di chi porta il titolo di avvocato, deve poter contare su certe garanzie, perlomeno di controllo e di intervento, che l'uso legittimo di quel titolo comporta.

È evidente d'altra parte - per fare un estremo esempio "fuori monopolio" - che se mi servo di un amico avvocato, ticinese o autorizzato ad esercitare in Ticino, per farmi aiutare a cambiare la ruota della mia automobile, e poi finisco fuori strada perché i bulloni sono stati da lui stretti male, non posso aspettarmi sanzioni contro di lui da parte dell'autorità di vigilanza sugli avvocati, per non avere egli lavorato "con cura e diligenza". Ma l'avvocato non è solito offrirsi per mansioni simili, almeno non a titolo professionale. I requisiti per ricadere sotto la sorveglianza disciplinare sarebbero pertanto due e cumulativi: l'uso del titolo e la prestazione che ricade, dal punto di vista di ciò che è riconoscibile al pubblico, in quelle professionalmente usuali per gli avvocati, anche se non di monopolio.

Ma questa è materia di interpretazione della LLCA, o margine autonomo per il legislatore cantonale? Nel dubbio, si è quindi risolto di aggiungere di un cpv. 3 all'art. 1, forse pleonastico rispetto alla LLCA, ma che - se competenza cantonale è data - indirizza verso l'interpretazione sopra proposta. La questione non è in verità compiutamente risolta, alla luce anche di una prassi attuale delle autorità di vigilanza ticinesi riferita da commissari, che sembra tendenzialmente restringersi alle attività di monopolio. Ma non tutto spetta alle leggi di risolvere: viste anche le molte combinazioni possibili, per di più in ambito intercantonale ed internazionale, tra uso di titolo professionale, diritto ad esercitare la professione, estensione del monopolio, mansione esercitata in concreto e aspettativa suscitata nel cliente. Per esempio: l'avvocato che sconsiglia un cliente di dare avvio a una pratica civile, agisce o meno nell'ambito del monopolio? Risolvano in concreto i tribunali la questione dell'estensione della vigilanza: tenuto conto dei vincoli di leggi superiori, dei legittimi interessi in gioco e degli scopi che si vogliono raggiungere.

## **COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

Sono commentate soltanto le correzioni al disegno di legge governativo, tranne alcuni ritocchi di scritturazione, o quegli aspetti interpretativi che sono scaturiti dall'esame commissionale (art. 8 e 11).

### **Art. 1, 3 e 4**

Al riferimento all'UE viene aggiunto quello ai paesi dell'AELS (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), vista l'apposita modifica della LLCA del 22 marzo 2002 che li include.

### **Art. 8 (Condizioni di ammissione all'esame di capacità)**

L'art. 8 lett. a) ultima frase riprende l'art. 7 cpv. 2 LLCA, voluto a garanzia degli svizzeri di lingua italiana che non dispongono (ancora) di una facoltà di diritto di lingua italiana in Svizzera. Visto che con i maggiori paesi dell'UE, segnatamente con l'Italia, la Svizzera dispone, da prima degli accordi bilaterali, di accordi sul riconoscimento reciproco dei diplomi universitari, questa aggiunta ha valore pratico solo in caso di decadenza di questi accordi con l'Italia.

L'art. 8 lett. b) sostituisce la formulazione (come possibilità per il secondo anno di pratica) *"presso l'amministrazione cantonale nel settore del contenzioso"* con quella *"presso un'amministrazione pubblica nel Cantone, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale"*. Ciò per tenere conto, con sufficiente flessibilità, delle opportunità offerte, non solo dall'amministrazione cantonale (servizi giuridici dei dipartimenti ecc.), ma anche dai servizi giuridici delle maggiori amministrazioni comunali o di enti autonomi: purché diretti da un giurista avente i requisiti di avvocato o equiparabili per l'esperienza nel suo campo specifico d'attività; e purché prevalentemente dediti a pratiche contenziose (istruzione e preparazione di decisioni controverse). Esclusa invece la pura attività di studio e ricerca - quale presso un eventuale istituto nel campo delle scienze giuridiche dell'Università della Svizzera italiana - o la semplice redazione di testi normativi. A complemento infatti della formazione teorica nelle università, per diventare avvocato il giurista deve anzitutto impraticarsi nella dialettica contenziosa tra le parti: poco importa se nelle vesti di una di esse o in quelle del giudice. A tutela dei praticanti, è opportuno che la Camera per l'avvocatura e il notariato aggiorni, su richiesta dei datori di lavoro interessati, un elenco pubblico delle sedi rispondenti a questi requisiti di legge.

### **Art. 11 (Tariffa)**

L'obbligo di rispettare la tariffa (art. 11 cpv. 2) non va inteso come divieto di offrire prestazioni a retribuzioni inferiori a quelle stabilite dalla medesima, ma come garanzia per i clienti, quanto ai criteri di commisurazione e ai limiti massimi da essa stabiliti. Detto obbligo non costituisce quindi motivo per perseguire disciplinarmente l'avvocato che pratica prezzi inferiori, o come motivo di nullità delle pattuizioni di prezzi inferiori.

### **Art. 20 - Compiti**

Viene ripreso un cpv. 3, già presente nei lavori preparatori, a puro titolo di completezza di descrizione e di introduzione agli art. 44 e seg.

### **Art. 34 (Procedimento disciplinare)**

Vi è una certa contraddizione tra il cpv. 2 (nessun diritto di parte al denunciante) e il cpv. 3 (che conferisce tuttavia diritti al denunciante, ma anche il rischio di dover assumere le spese in caso di denuncia manifestamente infondata. Riformulandoli risulta meglio l'intento, che è quello di conferire diritti iniziali (provare i fatti a fondamento della denuncia), ma non per il seguito (per esempio diritto di ricorrere contro la decisione), fatto salvo il caso di condanna alle spese, contro la quale il ricorso deve invece essere possibile. In tal caso oggetto del ricorso potrà essere soltanto la manifesta infondatezza della denuncia e il quantum delle spese.

È ovvio che la facoltà per il cliente di presentare denuncia disciplinare non trasferisce all' autorità disciplinare la competenza di giudicare le eventuali violazioni contrattuali tra le parti. L'autorità disciplinare giudica soltanto le violazioni dell'avvocato rilevanti dal profilo disciplinare.

### **Art. 52 - Entrata in vigore**

Il cpv. 2 diventa superfluo, visto che gli accordi bilaterali sono entrati in vigore.



Fatte queste considerazioni, vi invitiamo ad approvare il disegno di legge, come allegato.

Per la Commissione della legislazione:

Mauro Dell'Ambrogio, relatore  
Allidi-Cavalleri - Bergonzoli S. - Bertoli -  
Bobbià - Canonica G. - Carobbio W. -  
Dafond - Duca Widmer - Fiori - Genazzi -  
Ghisletta D. - Jelmini - Pantani - Righinetti

**Allegata:** LLCA

Disegno di

## **LEGGE** **sull'avvocatura**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA);
- visto il messaggio 5 marzo 2002 n. 5215 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 4 settembre 2002 n. 5215 R della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

### **Capitolo I: Monopolio dell'avvocato**

#### **Articolo 1**

**Definizione ed  
estensione**

<sup>1</sup>Il monopolio dell'avvocato consiste nel diritto di rappresentare e di assistere una parte davanti ai tribunali civili e penali ed alle autorità inquirenti o di accusa, a meno che la legge non disponga altrimenti.

<sup>2</sup>Possono svolgere attività soggetta al monopolio:

- a) gli avvocati che sono iscritti nel registro cantonale degli avvocati;
- b) gli avvocati iscritti nell'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito EU) o dell'Associazione europea di libero scambio (in seguito AELS), autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine;
- c) gli avvocati membri di uno Stato dell'UE o dell'AELS che forniscono in Svizzera una prestazione di servizio ai sensi della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).

<sup>3</sup>La qualifica di avvocato, nel libero esercizio professionale, spetta unicamente a chi soddisfa una delle condizioni poste dal capoverso precedente e soggiace di conseguenza alle autorità cantonali di sorveglianza.

#### **Articolo 2**

**Praticanti**

I praticanti di uno studio di avvocatura nel Cantone, iscritti nell'apposito elenco, sono ammessi a rappresentare od assistere le parti nell'ambito delle disposizioni speciali della presente legge e del relativo regolamento.



## Capitolo II: Presupposti per l'esercizio della professione

### Articolo 3

#### Registro cantonale degli avvocati

<sup>1</sup>L'iscrizione al registro cantonale degli avvocati è accordata dalla Camera per l'avvocatura e il notariato, su richiesta, a coloro che:

- a) dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono ai requisiti fissati dagli art. 7 e 8 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;
- b) abbiano rilasciato la dichiarazione di fedeltà davanti alla Camera per l'avvocatura e il notariato;
- c) dimostrino di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, le cui prestazioni minime sono fissate dal Tribunale di appello; la copertura assicurativa si estende anche ad eventuali praticanti.

<sup>2</sup>Le iscrizioni nel registro cantonale degli avvocati possono essere impugnate mediante ricorso alla stessa Camera per l'avvocatura e il notariato, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

<sup>3</sup>Per le modalità di tenuta del registro cantonale degli avvocati fa stato l'art. 5 cpv. 2 LLCA.

<sup>4</sup>Per l'iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS nel registro cantonale degli avvocati fanno stato gli art. 30, 31 e 32 LLCA.

### Articolo 4

#### Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

<sup>1</sup>L'iscrizione all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS autorizzati ad esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo originario avviene ad opera della Camera per l'avvocatura e il notariato se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 28 cpv. 2 LLCA.

<sup>2</sup>L'albo contiene i seguenti dati personali:

- a) il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;
- b) il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;
- c) le misure disciplinari non cancellate.

### Articolo 5

#### Elenco dei praticanti

<sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato iscrive nell'elenco dei praticanti i richiedenti che adempiono le condizioni previste dall'art. 8 lett. a, b e c LLCA e per i quali si assume la responsabilità un avvocato iscritto presso il registro cantonale degli avvocati con uno studio nel Cantone.

<sup>2</sup>L'iscrizione nell'elenco è limitata a due anni e può essere prolungata per ulteriori due anni al massimo.

## **Articolo 6**

### **Radiazione**

<sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato radia dal registro cantonale o dall'albo pubblico degli avvocati chi non adempie più le condizioni richieste conformemente all'art. 9 LLCA, chi espressamente vi rinuncia o chi è stato oggetto del divieto definitivo di esercitare.

<sup>2</sup>La rinuncia non esclude l'apertura di un procedimento disciplinare. Il procedimento di radiazione è avviato d'ufficio; le norme concernenti il procedimento disciplinare si applicano per analogia.

<sup>3</sup>La radiazione dall'elenco dei praticanti avviene per analogia, ad opera della Camera per l'avvocatura e il notariato.

<sup>4</sup>I capoversi 1, 2 e 3 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico.

## **Articolo 7**

### **Domanda di riammissione**

<sup>1</sup>Il radiato dal registro cantonale o dall'albo pubblico può chiedere la riammissione all'esercizio dell'avvocatura dimostrando di soddisfare i requisiti previsti per l'iscrizione. Non può presentare domanda di riammissione chi è stato radiato poiché oggetto di divieto definitivo di esercitare.

<sup>2</sup>La domanda è presentata alla Camera per l'avvocatura e per il notariato.

<sup>3</sup>I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia anche agli avvocati iscritti all'albo pubblico.

## **Articolo 8**

### **Esami di capacità I. Condizioni di ammissione**

La Camera per l'avvocatura e il notariato ammette all'esame di capacità il richiedente che:

- a) è in possesso di un diploma di licenza, laurea o dottorato rilasciati da un'università svizzera oppure di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato cui la Svizzera è vincolata da un accordo sul riconoscimento reciproco dei diplomi oppure di un diploma estero equivalente alla licenza ottenuto dopo studi di giurisprudenza in lingua italiana;
- b) ha compiuto un periodo biennale di praticantato presso uno studio legale nel Cantone oppure ha prestato cumulativamente un'attività per almeno un anno presso uno studio legale nel Cantone e per il resto presso un'autorità giudiziaria o presso un'amministrazione pubblica nel Cantone, nel settore del contenzioso, sotto competente guida professionale;
- c) ha l'esercizio dei diritti civili;
- d) gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;
- e) non è gravato da attestati di carenza di beni.

## **Articolo 9**

### **II. Modalità di esame**

<sup>1</sup>L'esame di capacità ha lo scopo di accertare se il candidato ha conoscenze giuridiche teoriche e pratiche per l'esercizio corretto della professione.

<sup>2</sup>Il Tribunale di appello rilascia al candidato il certificato di capacità ticinese quando il candidato ha superato l'esame di capacità; il candidato che non supera l'esame di capacità ha la possibilità di ripeterlo al massimo per due volte.

<sup>3</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato può revocare il certificato di capacità ticinese se risulta che sia stato conseguito traendo in inganno l'autorità esaminatrice.

<sup>4</sup>Il Tribunale di appello emana, nell'ambito del regolamento, le norme esecutive per gli esami e designa l'autorità esaminatrice; quest'ultima è pure competente per svolgere la prova attitudinale e il colloquio di verifica ai sensi degli art. 31 e 32 LLCA e ne determina le modalità.

<sup>5</sup>La prova attitudinale verte sulle medesime materie dell'esame di capacità.

## **Articolo 10**

### **Denominazione professionale**

Nell'esercizio della professione l'avvocato deve menzionare la sua iscrizione nel registro degli avvocati del Cantone Ticino.

## **Capitolo III: Doveri dell'avvocato**

### **Articolo 11**

#### **In generale**

<sup>1</sup>L'avvocato è tenuto ad esercitare la professione con cura e diligenza, in piena indipendenza e a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell'esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell'ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento.

<sup>2</sup>Egli ossequia segnatamente la LLCA, la presente legge e il relativo regolamento, rispetta le norme deontologiche, lo statuto e la tariffa dell'Ordine degli avvocati.

### **Articolo 12**

#### **Lingua**

Nella corrispondenza, negli allegati e nelle esposizioni orali davanti ad autorità ticinesi l'avvocato usa la lingua italiana.

### **Articolo 13**

#### **Difesa e patrocinio d'ufficio**

<sup>1</sup>Ogni avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone.

<sup>2</sup>Il regolamento stabilisce le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio a praticanti.

<sup>3</sup>La remunerazione è stabilita dagli art. 36 e seguenti della legge sulla tariffa giudiziaria.

### **Articolo 14**

#### **Valori e atti**

<sup>1</sup>L'avvocato custodisce, conformemente all'art. 12 lett. h LLCA, le somme di denaro, le carte valori e le altre cose fungibili affidategli in modo da poterle restituire in ogni momento. Restano riservati i diritti di compensazione e ritenzione previsti dalla legge.

<sup>2</sup>Gli atti che gli sono affidati sono restituiti all'avente diritto alla prima richiesta, siano o meno coperti i di lui onorari.

<sup>3</sup>Gli atti affidati, di cui non è richiesta la restituzione e gli altri atti degli incarti sono conservati per almeno dieci anni dopo la conclusione definitiva della causa o in caso di soluzione extragiudiziale dopo l'invio della nota onorario.

### **Articolo 15**

#### **Rendiconto**

<sup>1</sup>L'avvocato tiene le registrazioni necessarie per stabilire in ogni momento la distinta delle sue prestazioni nonché degli impegni e dei crediti che ne derivano.

<sup>2</sup>A richiesta egli presenta in ogni momento al mandante la distinta delle spese, degli incassi e degli onorari.

<sup>3</sup>I giustificativi sono conservati per almeno dieci anni.

### **Articolo 16**

#### **Obbligo del segreto professionale**

L'avvocato è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'art. 13 LLCA.

## Capitolo IV: Organizzazione

### Articolo 17

#### In generale

L'Ordine degli avvocati, con i suoi organi, il Tribunale di appello con la Camera per l'avvocatura e il notariato e il Consiglio di moderazione garantiscono un corretto esercizio della professione, secondo le rispettive competenze fissate dalla presente legge.

### Articolo 18

#### Autorità cantonale di sorveglianza

La sorveglianza ai sensi dell'art. 14 LLCA è esercitata dalla Camera per l'avvocatura e il notariato e dalla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.

### Articolo 19

#### I. Ordine degli avvocati

Gli avvocati iscritti al registro cantonale degli avvocati e che hanno domicilio o studio nel Cantone formano l'Ordine degli avvocati. Questo è riconosciuto quale corporazione di diritto pubblico del diritto cantonale.

### Articolo 20

#### Compiti

<sup>1</sup>L'Ordine degli avvocati promuove la dignità della professione e l'esercizio corretto di questa da parte dei suoi membri, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra gli avvocati e presta concorso all'autorità circa i problemi della legislazione.

<sup>2</sup>L'Ordine degli avvocati esercita il potere disciplinare non espressamente assegnato dalla presente legge ad altra autorità.

<sup>3</sup>L'Ordine degli avvocati verifica in prima istanza la conformità delle remunerazioni richieste da parte dei suoi membri.

### Articolo 21

#### Organi: in generale

Gli organi dell'Ordine degli avvocati sono l'Assemblea dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine, la Commissione di disciplina e la Commissione di verifica.

### Articolo 22

#### A. Assemblea

<sup>1</sup>L'Assemblea dell'Ordine è l'organo superiore dell'Ordine.

<sup>2</sup>Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno.

<sup>3</sup>Essa adotta gli statuti, fissa i contributi annui, emana le norme deontologiche, stabilisce la Tariffa dell'Ordine degli avvocati e nomina il Consiglio dell'Ordine, la Commissione di disciplina e la Commissione di verifica al primo scrutinio a maggioranza assoluta e al secondo scrutinio a maggioranza relativa dei presenti.

<sup>4</sup>Gli statuti, le norme deontologiche e la Tariffa dell'Ordine degli avvocati soggiacciono all'approvazione del Tribunale di appello. In casi di inadempienza o di insanabile disaccordo, il Tribunale di appello svolge funzioni sostitutive dell'assemblea nell'emanazione di tutte o di parte delle predette norme.

### **Articolo 23**

#### **B. Consiglio dell'Ordine**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'Ordine.

<sup>2</sup>Esso è composto di un presidente, un vice-presidente e di 5 membri appartenenti all'Ordine.

<sup>3</sup>I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

<sup>4</sup>Il presidente può essere nominato oltre questo limite.

### **Articolo 24**

#### **C. Commissione di disciplina** **a. Composizione**

<sup>1</sup>La Commissione di disciplina è l'autorità di prima istanza in materia disciplinare; è composta del presidente dell'Ordine, di due membri e due supplenti ed è sempre rieleggibile.

<sup>2</sup>Il presidente, i membri e i supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Ordine.

### **Articolo 25**

#### **b. Compiti**

<sup>1</sup>Alla Commissione di disciplina vanno trasmessi tutti i reclami e le segnalazioni riguardanti le infrazioni commesse da avvocati.

<sup>2</sup>Essa esercita quale istanza inferiore il potere disciplinare sugli avvocati e sui praticanti per tutte le violazioni da essi commesse alla LLCA, alla presente legge, e ad altre leggi cantonali e federali, al regolamento, alla tariffa dell'Ordine degli avvocati, alle norme deontologiche e allo statuto.

<sup>3</sup>Le decisioni della Commissione di disciplina cresciute in giudicato sono equiparate a sentenze esecutive.

### **Articolo 26**

**D. Commissione di verifica**  
**a. Composizione**

<sup>1</sup>La Commissione di verifica esercita quale istanza inferiore il controllo della conformità delle remunerazioni richieste da parte dei membri dell'Ordine degli avvocati; essa è composta di un presidente, di due membri e di tre supplenti ed è sempre rieleggibile.

<sup>2</sup>Il presidente, i membri e i supplenti sono nominati dall'Assemblea dell'Ordine all'infuori dei membri facenti parte di altri organi.

### **Articolo 27**

**b. Compiti**

<sup>1</sup>La Commissione di verifica giudica quale prima istanza le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della Tariffa dell'Ordine degli avvocati, per tutte le remunerazioni richieste.

<sup>2</sup>Le decisioni della Commissione di verifica cresciute in giudicato sono equiparate a sentenze esecutive solo per quanto riguarda le spese di giudizio, le tasse di giustizia e le ripetibili; per quanto riguarda l'applicazione della tariffa esse vincolano comunque il giudice civile.

### **Articolo 28**

**E. Diritto suppletorio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, l'Ordine degli avvocati si organizza liberamente e attribuisce liberamente le competenze nel proprio interno.

### **Articolo 29**

**II. Tribunale di appello**  
**Competenze**

<sup>1</sup>Il Tribunale di appello emana il regolamento di cui all'art. 50 e rilascia i certificati di capacità.

<sup>2</sup>Esso approva gli statuti, le norme deontologiche, la tariffa promulgata dall'Ordine degli avvocati e determina la copertura assicurativa minima.

### **Articolo 30**

**III. La Camera per l'avvocatura e il notariato**  
**Competenze**

<sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato è l'autorità superiore in materia di segreto professionale ai sensi dell'art. 321 CPS.

<sup>2</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato:

- a) allestisce il registro cantonale degli avvocati, l'albo pubblico e l'elenco dei praticanti;
- b) decide le iscrizioni e le radiazioni nel registro cantonale degli avvocati, nell'albo pubblico e nell'elenco dei praticanti;
- c) decide la qualità di avvocato giusta l'art. 22 LLCA;

- d) decide l'ammissione agli esami di capacità e promulga le disposizioni per l'esame dei candidati;
- e) riceve la dichiarazione di fedeltà di chi chiede di essere iscritto al registro cantonale;
- f) decide la revoca del certificato di capacità;
- g) decide la sospensione a titolo cautelare degli avvocati e dei praticanti dall'esercizio della professione conformemente all'art. 40;
- h) ammette all'ufficio di difensori dell'accusato e di patrocinatori della parte civile altri avvocati oppure professori di diritto delle università (art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP).

### **Articolo 31**

#### **Competenza in materia disciplinare**

<sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato è l'autorità superiore in materia disciplinare.

<sup>2</sup>Essa decide, quale ultima istanza cantonale, i ricorsi presentati contro le decisioni della Commissione di disciplina.

### **Articolo 32**

#### **IV. Consiglio di moderazione**

<sup>1</sup>Il Consiglio di moderazione è composto di tre giudici designati dal Tribunale di appello, che non siano membri della Camera per l'avvocatura e per il notariato; esso designa al suo interno un presidente e un vicepresidente.

<sup>2</sup>Il Consiglio di moderazione giudica quale seconda e ultima istanza cantonale le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della Tariffa dell'Ordine degli avvocati.

## **Capitolo V: Procedimento disciplinare**

### **Articolo 33**

#### **Misure disciplinari**

<sup>1</sup>Le misure disciplinari sono rette esclusivamente dall'art. 17 LLCA.

<sup>2</sup>Colui che si rende punibile disciplinarmente può essere esentato dalla pena ove debba comunque essere stralciato dal registro o rinunci all'iscrizione.



### **Articolo 34**

#### **Apertura del procedimento**

<sup>1</sup>Il procedimento è avviato presso la Commissione di disciplina su denuncia scritta del cliente o di un terzo, degli uffici dell'amministrazione pubblica, di un tribunale, d'ufficio oppure su richiesta dell'avvocato stesso.

<sup>2</sup>Al denunciante deve essere data ampia possibilità di provare la denuncia; per il resto, egli non ha qualità di parte nel procedimento.

<sup>3</sup>Se la denuncia risulta manifestamente infondata, al denunciante possono essere accollate spese di procedura; in tal caso egli è legittimato a ricorrere.

<sup>4</sup>La Commissione di disciplina notifica alla Camera per l'avvocatura e il notariato ogni apertura di un procedimento disciplinare.

<sup>5</sup>La procedura deve essere condotta in modo sollecito.

### **Articolo 35**

#### **Diritto di essere sentito**

L'avvocato oggetto del procedimento deve essere sentito sugli addebiti che gli vengono mossi e deve essergli offerta la possibilità di prendere conoscenza degli atti.

### **Articolo 36**

#### **Prove e verbali**

<sup>1</sup>La Commissione di disciplina su richiesta o d'ufficio può ordinare la produzione d'incarti o di documenti e sentire testimoni.

<sup>2</sup>Di tutti gli atti di procedura deve essere tenuto verbale.

### **Articolo 37**

#### **Decisione**

<sup>1</sup>Le decisioni della Commissione di disciplina devono essere motivate ed emanate, di regola, entro 30 giorni dalla chiusura dell'istruttoria.

<sup>2</sup>Le tasse di giustizia e le spese sono devolute all'Ordine degli avvocati.

### **Articolo 38**

#### **Ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni della Commissione di disciplina è dato ricorso nel termine di 15 giorni dall'intimazione alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

<sup>2</sup>Il ricorso, debitamente motivato, va presentato in forma scritta.

<sup>3</sup>Per il resto sono applicabili, per analogia, le disposizioni della legge di procedura per le cause amministrative.

### **Articolo 39**

#### **Trasmissione d'ufficio**

<sup>1</sup>Tutte le decisioni della Commissione di disciplina vanno intimate alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

<sup>2</sup>Questa riesamina d'ufficio le decisioni della Commissione di disciplina, indipendentemente dal diritto di ricorso di cui all'art. 38.

<sup>3</sup>Accertati fondati motivi di modifica della decisione, la Camera per l'avvocatura e il notariato riapre il procedimento disciplinare entro due mesi dal ricevimento della decisione; entro lo stesso termine ne dà comunicazione all'interessato e alla Commissione di disciplina. Quest'ultima deve essere sentita.

<sup>4</sup>Valgono per la procedura le disposizioni di cui agli art. 35, 36 e, in via analogica, l'art. 37 della presente legge.

### **Articolo 40**

#### **Misure cautelari**

<sup>1</sup>Se un avvocato è soggetto ad un procedimento penale, oppure pende contro di lui un procedimento per la radiazione dal registro cantonale o dall'albo pubblico, la Camera per l'avvocatura e il notariato può sospenderlo a titolo cautelare dall'esercizio della professione in attesa della decisione definitiva, ove comprovate circostanze consentono di concludere che il divieto di esercitare la professione non potrà essere evitato.

<sup>2</sup>I magistrati dell'Ordine penale comunicano d'ufficio alla Camera per l'avvocatura e il notariato l'apertura di un procedimento penale contro un avvocato.

<sup>3</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato può prendere anche altre misure provvisorie per la tutela degli interessi dei clienti.

<sup>4</sup>Nell'ambito di un procedimento disciplinare la sospensione a titolo cautelare è di competenza della Commissione di disciplina conformemente all'art. 17 cpv. 3 LLCA.

<sup>5</sup>I ricorsi giusta l'art. 38 non hanno effetto sospensivo, salvo decisione contraria del presidente della Camera per l'avvocatura e il notariato.

### **Articolo 41**

#### **Obbligo di notifica**

<sup>1</sup>Le autorità e i funzionari sono obbligati a notificare senza indugio alla Commissione di disciplina le violazioni della LLCA, delle disposizioni della presente legge, del relativo regolamento, delle norme deontologiche, dello statuto e della Tariffa dell'Ordine degli avvocati di cui hanno avuto conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

<sup>2</sup>Le sentenze penali contro avvocati vanno trasmesse dal magistrato che le ha prolate alla Commissione di disciplina e alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

### **Articolo 42**

#### **Libro dei ruoli**

<sup>1</sup>La Commissione di disciplina tiene un libro dei ruoli in cui vengono iscritte tutte le denunce contro un avvocato e lo stadio della procedura.

<sup>2</sup>Il libro dei ruoli viene trasmesso semestralmente per quanto di sua competenza alla Camera per l'avvocatura e il notariato.

<sup>3</sup>Il libro dei ruoli può essere informatizzato.

### **Articolo 43**

#### **Assunzione del procedimento**

<sup>1</sup>La Camera per l'avvocatura e il notariato avoca a sé le competenze della Commissione di disciplina in caso di inazione di quest'ultima.

<sup>2</sup>L'inazione è presunta se la Commissione di disciplina non procede ad atti istruttori entro sei mesi dalla denuncia.

<sup>3</sup>Se la Camera per l'avvocatura e il notariato avoca a sé la competenza della Commissione di disciplina, quest'ultima è tenuta a trasmetterle immediatamente l'incarto.

## **Capitoli VI: Procedimento di verifica delle note professionali**

### **Articolo 44**

#### **Procedura**

<sup>1</sup>La procedura è aperta davanti alla Commissione di verifica su istanza scritta dell'avvocato o del cliente.

<sup>2</sup>Entrambe le parti debbono potersi sufficientemente esprimere con uno scambio di allegati scritti; un ulteriore scambio di allegati è ordinato solo eccezionalmente.

<sup>3</sup>La Commissione di verifica può ordinare la produzione degli incarti o di documenti e procedere all'audizione di testimoni.

<sup>4</sup>Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni della Legge di procedura per le cause amministrative.

<sup>5</sup>Le tasse di giustizia e le spese sono devolute all'Ordine degli avvocati.

### **Articolo 45**

#### **Ricorso**

Contro le decisioni della Commissione di verifica è dato ricorso nel termine di 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di moderazione.

## Capitolo VII: Disposizioni penali

### Articolo 46

**Violazione del monopolio dell'avvocato**

<sup>1</sup>Chi senza adempiere i requisiti della LLCA esercita la professione di avvocato nel Cantone Ticino è punito con la multa sino a fr. 20'000.--; in caso di recidiva con l'arresto e la multa.

<sup>2</sup>Allegati scritti che recano la firma di un rappresentante non autorizzato a svolgere la professione di avvocato secondo i dettami della LLCA o di un praticante non iscritto all'elenco dei praticanti sono stralciati dagli atti.

## Capitolo VIII: Disposizioni varie

### Articolo 47

**Assenze, ricuse ed esclusione**

<sup>1</sup>In mancanza di uno o più membri la Commissione di disciplina, la Commissione di verifica, la Camera per l'avvocatura e il notariato e il Consiglio di moderazione si completano a cura del presidente rispettivamente del vicepresidente in primo luogo con i supplenti e in caso di mancanza con altri membri del Tribunale di appello, rispettivamente con i membri dell'Ordine degli avvocati, che non sono membri della Commissione di disciplina, della Commissione di verifica, della Camera per l'avvocatura e per il notariato o del Consiglio di moderazione.

<sup>2</sup>I membri sono esclusi o possono essere ricusati per le cause previste dagli art. 26 e seguenti del Codice di procedura civile. La cognizione dei motivi di ricazione spetta all'organo stesso, composto dei membri non ricusati e dei supplenti scelti in conformità del cpv. 1 del presente articolo.

### Articolo 48

**Tasse**

Per gli atti e le prestazioni previste da questa legge, sono esatte tasse secondo una tariffa emanata dal Tribunale di appello, nell'ambito del regolamento.

### Articolo 49

**Notifica e pubblicazione di decisioni**

<sup>1</sup>Le decisioni prese in applicazione di questa legge sono notificate agli interessati con motivazione scritta e indicazione dei termini di ricorso.

<sup>2</sup>L'iscrizione al registro cantonale o all'albo pubblico, la rinuncia all'iscrizione e la radiazione degli avvocati sono pubblicate sul Foglio ufficiale. La sospensione temporanea dell'esercizio della professione vi può essere pubblicata se le circostanze lo esigono.

## **Articolo 50**

### **Regolamento**

Il Tribunale di appello emana il regolamento di applicazione della presente legge, che comprenderà segnatamente le disposizioni concernenti gli esami e l'autorità esaminatrice (art. 9 cpv. 4), le condizioni dell'affidamento di difese e patrocinii d'ufficio ai praticanti (art. 13 cpv. 2), ulteriori norme procedurali relative ai procedimenti disciplinari (art. 33 e seg.), di verifica delle note professionali (art. 44 e seg.) e di iscrizione e radiazione dal registro cantonale e dall'albo degli avvocati e dall'elenco dei praticanti (art. 3 e seg.), le prestazioni minime dell'assicurazione per la responsabilità civile (art. 3 cpv. 1 lett. c), come pure la tariffa per gli atti e le prestazioni previste dalla presente legge (art. 48).

## **Capitolo IX: Disposizioni intertemporali e finali**

### **Articolo 51**

#### **Diritto intertemporale**

<sup>1</sup>Le iscrizioni all'Albo degli avvocati del Cantone Ticino avvenute giusta la legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983 rimangono valide per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

<sup>2</sup>L'avvocato che intende iscriversi nel registro cantonale degli avvocati deve inoltrare alla Camera per l'avvocatura e il notariato l'istanza corredata dai dati e dai documenti previsti dagli art. 5 lett. a-d e 8 LLCA entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuoso tale termine, l'iscrizione nell'attuale albo degli avvocati non ha più rilevanza giuridica.

<sup>3</sup>Le iscrizioni nell'elenco dei praticanti avvenute giusta la precedente legge rimangono in vigore con gli effetti previsti dalla presente legge.

<sup>4</sup>Le iscrizioni degli avvocati domiciliati in altri cantoni, autorizzati ad esercitare in modo continuativo nel Cantone Ticino, rimangono valide per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 52**

#### **Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente legge, unitamente al suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

## **ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI**

### **I. Abrogazione di legge**

#### **Articolo 53**

##### **Abrogazione**

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la Legge sull'avvocatura del 15 marzo 1983.

### **II. Modifica di leggi**

Con l'entrata in vigore della presente legge sono modificate:

#### **A. Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971**

##### **Articolo 64 cpv. 2**

<sup>2</sup>La Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e la Legge sull'avvocatura stabiliscono le norme concernenti l'Ordine degli avvocati, l'ammissione della professione, la disciplina e la responsabilità degli avvocati.

##### **Articolo 230**

Non possono essere obbligati a deporre:

- a) invariata;
- b) invariata;
- c) i notai, i medici, le levatrici e i loro ausiliari per tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio professionale e coloro che non possono rispondere senza violare un segreto industriale, a meno che gli interessati li prosciolgano dall'obbligo di serbare il segreto;
- d) gli avvocati, conformemente all'art. 13 della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati;
- e) attuale lett. d);
- f) attuale lett. e);
- g) attuale lett. f).

## B. Il Codice di procedura penale del 19 dicembre 1994

### **Articolo 49 cpv. 5**

<sup>5</sup>Il difensore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere all'ufficio di difensore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il difensore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti.

### **Articolo 71 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il patrocinatore deve essere scelto fra gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone, conformemente alle disposizioni della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e della Legge sull'avvocatura o fra i praticanti legali iscritti nell'apposito elenco. La Camera per l'avvocatura e il notariato può ammettere all'ufficio di patrocinatore altri avvocati oppure professori di diritto delle università: il patrocinatore senza recapito in Svizzera deve eleggervi domicilio per la valida intimazione degli atti.

### **Articolo 124 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le persone menzionate alla lett. b), salvo gli avvocati conformemente all'art. 13 Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, non possono rifiutare di deporre allorché la persona interessata li proscioglie per scritto dall'obbligo di serbare il segreto.

## C. La Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

### **Articolo 3 cpv. 4**

<sup>4</sup>Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per analogia ai membri del Consiglio di disciplina notarile, delle Commissioni esaminatrici in materia di avvocatura e di notariato, ai membri del Consiglio della magistratura che non ricoprono la carica di magistrato, nonché ai membri della Commissione di esperti indipendenti, preposta all'esame e al preavviso delle candidature per l'elezione dei magistrati di nomina parlamentare.

D. La Legge sulla Tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965

**Articolo 37 cpv. 1**

Contro l'ammontare dell'onorario il patrocinatore e il Dipartimento delle istituzioni possono ricorrere, entro 15 giorni, alla Commissione di verifica.

E. La Legge sull'esercizio delle professioni di fiduciario del 18 giugno 1984

**Articolo 4 cpv. 1 lett. a)**

<sup>1</sup>Non sono soggetti ad autorizzazioni:

- a) gli avvocati che possono esercitare la rappresentanza in giudizio nell'ambito del monopolio ai sensi della legge sull'avvocatura, limitatamente all'attività di fiduciario commercialista, ad esclusione della tenuta dei libri contabili;